

Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 30.000.000 - INTERAMENTE VERSATO
TRIB. MILANO 17006 SOC. - C.C.I.A.A. MILANO N. 54871 - SEDE E DIREZIONE 20153 MILANO - VIA CALDERA 21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D. 29 APRILE 1923 N..966

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AGENTI IMMOBILIARI/MANDATARI A TITOLO ONEROSO) DITTE INDIVIDUALI

Contraente FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI F.I.A.I.P.
P.LE FLAMINIO, 9
00196 ROMA

Polizza N. E02/14/524655 Agenzia di Milano E02 Sostituisce la polizza n. E02/14/523455

Durata anni 1 Mesi 9 giorni 00 dalle ore 24 del 31/03/2002 alle ore 24 del 31/12/2003

Dichiarazioni dell'Assicurato, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi NESSUNA

Polizze annullate negli ultimi due anni NESSUNA

Motivo dell'annullamento

Sinistri negli ultimi due anni Vedasi polizza sostituita

Dichiarazione del rischio

Agenti di Affari in Mediazioni (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso) - Ditte Individuali

Massimale assicurato

Per sinistro e per anno assicurativo (v. art. 16 e 26) **EURO 260.000.=**

Scoperto obbligatorio

Sono operanti gli scoperti e/o franchigie previste agli artt. 15 e 16 delle Norme di polizza.

Premio da pagare

Vedasi art. 24 e 25 delle Norme di polizza

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Rate semestrali ciascuna di Euro 39.000.= (di cui Euro 6.861,56.= per imposta)

Prima rata (fino al 31/12/2002) Euro 58.500.= (di cui Euro 10.292,34.= per imposta)

Regolazione del premio si no Premio minimo Euro quello anticipato (v. art. 24)

Quietanza

La prima rata di premio di Euro 58.500.= (di cui Euro 10.292.= per imposta)

È stata pagata a mie mani oggi

L'ESATTORE

INFORMATIVA LA CONTRAENTE (Art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n.21

Capitale Sociale Euro 30.000.000.= interamente versato

Trib. Milano 17006 Soc. - c.c.i.a.a. n. 54871

Partita Iva: 01329510158

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29 Aprile 1923, n. 966.

2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto, in base all'Art. 122 del D. Lgs. 175/95, è quella italiana. Tuttavia le Parti hanno facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana.

B - Termine della prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

C - Regole relative all'esame dei reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'ISVAP - Sezione Reclami e Tutela del Consumatore - Via Vittoria Colonna n. 39 - 00193 Roma.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI FINI ASSICURATIVI (Art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675)

Le informazioni che Vi abbiamo domandato e che ci sono state fornite sono da noi ritenute indispensabili per concludere, al meglio dei Vostri interessi, il contratto di assicurazione, che potrebbe non essere stipulato o venire concluso a condizioni diverse qualora, pur se legittimamente, i dati non ci fossero conferiti.

A questo proposito siamo in dovere di precisarVi che i Vostri dati saranno inseriti in una banca dati gestita elettronicamente e opportunamente protetta per la loro riservatezza; verranno utilizzati ai fini dell'attività assicurativa e riassicurativa, e di quelle ad esse connesse, che è da noi istituzionalmente svolta; che gli stessi dati possono, per le suddette finalità, essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo, ad altre società del nostro gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o utilizzati per fornirVi informazioni commerciali su iniziative e prodotti della nostra impresa o di società collegate. E' Vostro diritto conoscere i dati da Voi forniti che sono stati da noi elaborati e ottenere la modifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o vietare l'utilizzo dei dati eventualmente trattati, per errore, in violazione di legge. A questo scopo si potrà contattare l'Ufficio Assunzioni Rami Elementari - Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano o l'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Società”: l’impresa assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Sinistro”: l’evento per cui è prestata l’assicurazione e che causa una richiesta di risarcimento;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Perdite Patrimoniali” i pregiudizi economici, risarcibili ai sensi di polizza, non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose od animali.

PREMESSA

La F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha stipulato con la VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.a. una polizza a favore dei propri aderenti, Soci Ordinari e Sostenitori (*), “Ditte Individuali”, iscritte come Agenti di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso), nell’apposito ruolo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall’Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio.

La VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., in base alle dichiarazioni dell’Assicurato ed alle condizioni tutte della polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l’Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. La Società si obbliga altresì a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di **risarcimento** di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 e decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6 %, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del **sinistro**, l’**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione infortuni di legge.

(*) I Soci Ordinari sono coperti dalla quota associativa annuale mentre i Soci Sostenitori possono aderire alla polizza facoltativamente versando una quota suppletiva.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, tramite lettera raccomandata, alla F.I.A.I.P., P.le Flaminio, 9 - 00196 ROMA, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). La F.I.A.I.P si impegna a informare immediatamente la Società Assicuratrice – VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. – Gerenza, Via Caldera, 21, 20153 MILANO.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DICHIARAZIONE

La F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) dichiara che i propri Associati assicurati dalla presente polizza sono Ditte Individuali, sono iscritti come Agenti di Affari in Mediazioni :

- Agenti Immobiliari
- Mandatari a titolo oneroso

nell'apposito ruolo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

A) con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1759 del C.C. e delle normative vigenti, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze commessi dall'Assicurato o da suoi dipendenti e/o collaboratori iscritti al ruolo, di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative e collaboratori non iscritti a ruolo con mansioni non operative di cui al C.C.N.L./F.I.A.I.P. (art. 19), e dell'opera dei quali debba rispondere nello svolgimento dell'attività professionale di:

1. mediazioni relative a:

- 1.1 compravendita di immobili e terreni anche con cessioni di quote Societarie;
- 1.2 permuta di immobili e terreni;
- 1.3 locazione di immobili in genere;
- 1.4 appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 1.5 compravendita, permuta, affittanza di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi.;

2. stime, perizie e valutazioni commerciali;

2. 1 stime e perizie a firma di Agenti Immobiliari e/o mandatari iscritti nel ruolo di periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o negli elenchi dei Consulenti Tecnici dei Tribunali;

3. istruzione di pratiche in materia di finanziamento.

4. attività relativa al Mandato a titolo oneroso.

B) per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione nonché per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro.

Art. 14 - Rischi compresi

La garanzia comprende:

- a) i danni cagionati a terzi nello svolgimento di attività complementari e/o necessarie per la conclusione degli affari di intermediazione in genere, di cui alla Legge 3.2.89 n. 39, aggiunto dall'Art. 18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative;
- b) i danni cagionati a terzi nell'espletamento di incarichi di natura giudiziaria connessi con l'esercizio della professione;
- c) i danni conseguenti a perdita, smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- d) i fatti dolosi e l'infedeltà, ferme le esclusioni più avanti previste, delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a termini di Legge;
- e) le sanzioni di natura fiscale amministrative e/o pecuniarie in genere, inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- f) i danni cagionati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga per motivi strettamente inerenti all'attività svolta;
- g) i danni conseguenti a smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per vendita e locazione;

- h) i danni cagionati a terzi in occasione di accesso ad immobili pertinenti all'attività svolta;
- i) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.549.=, nel limite del massimo di garanzia per danni a cose e comunque non oltre Euro 25.823.= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere e denunciati durante il periodo di efficacia del contratto. L'assicurazione è altresì operante per i danni imputabili a fatti colposi posti in essere dall'Assicurato nei cinque anni precedenti alla decorrenza della polizza purché manifestatisi nel periodo di validità della stessa. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del C.C. l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il massimale di Euro 259.000.= rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per tutto il quinquennio indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa.

Art. 16 - Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza:

- 16.1 per i rischi indicati dall'Art. 13 lettera A), Euro 260.000.= per ogni sinistro, con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 103,29.= ed un massimo di Euro 2.582,28.=.
- 16.2 per i rischi indicati all'articolo 13 lettera B), fino a concorrenza di Euro 260.000.= per ogni sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose.
- 16.3 per istruzioni di pratiche in materia di finanziamento di cui all'Art. 13 punto 3), fino a concorrenza di Euro 5.165.= per Agente e per anno assicurativo.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano (Città del Vaticano e Repubblica di San Marino compresi), nonché nel territorio dei seguenti Paesi:

- Paesi dell'Unione Europea e principati Europei;
- Svizzera, Norvegia.

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro.

Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) rappresentanza di una delle Parti, intendendosi per tali l'acquirente ed il venditore, per gli atti relativi all'esecuzione del contratto, a meno che l'Assicurato non agisca in qualità di Mandatario a titolo oneroso;
- b) le responsabilità previste dall'art. 1762 del C.C. "Contraente non nominato";
- c) l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- d) concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti;
- e) la responsabilità derivanti da attività contrarie all'ordine pubblico e vietate da leggi, decreti o regolamenti applicati alla professione;

- f) la responsabilità che l'Assicurato possa avere per l'attività di costruttore e come amministratore di Società di costruzione;
- g) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina, incendio;
- h) il pregiudizio economico connesso all'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie inflitte personalmente all'Assicurato;
- i) la circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- j) la responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- k) l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Inoltre l'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

Art. 20 - Perizia Collegiale

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale e sull'ammissibilità del danno, le Parti hanno facoltà di conferire, con scritture private, mandato di decidere se siano dovuti indennizzi a termine della presente polizza ad un Collegio peritale composto da tre colleghi dell'Assicurato nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente dell'ordine al quale è iscritto l'Assicurato.

Tutti i componenti del Collegio peritale devono essere iscritti all'anzidetto ruolo di Agenti di Affari in Mediazioni (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso) di cui alla legge n. 39 del 03/02/89, aggiunto dall'Art. 18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per la parte della spesa competente al terzo professionista.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria e a consentire ispezioni e audizioni di testi.

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in specifica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 22 - Conduzione dello studio professionale

La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale principale e/o secondario, e delle attrezzature ivi esistenti, quali le insegne, cartelloni, bacheche poste anche all'esterno delle Sedi e unità locali di agenzia immobiliare, compresi i danni arrecati a terzi dai dipendenti non iscritti al ruolo.

Art. 23 - Committenza

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero

a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato all'Art. 16.2 delle presenti Condizioni Particolari con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 258,22 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

Art. 24 - Premio

Il premio della presente assicurazione è soggetto a regolazione, e viene calcolato in base al numero effettivo degli iscritti alla F.I.A.I.P. in ragione di Euro 26.= (comprensivo di imposte vigenti) a base annua per ogni iscritto in qualità di Ditta Individuale.

Il premio anticipato di polizza, nonché premio minimo annuo dovuto alla Società, viene calcolato su un numero di iscritti pari a 3.000.= per un importo totale annuo di Euro 78.000.= (comprensivo di imposte vigenti) pagabile in due rate semestrali ciascuna di Euro 39.000.= (comprensivo di imposte vigenti).

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

CALCOLO DEL PREMIO RELATIVO AL PERIODO DAL 31/03/2002 AL 31/12/2002

- La Contraente, alla firma della presente polizza corrisponde, in via provvisoria e anticipata il sotto indicato premio in base al seguente conteggio:
- Periodo dal 31/03/2002 al 31/12/2002 (giorni 270)
Numero iscritti 3.000.= x 26,00.= 78.000.= x 270/360 = Euro 58.500.=
- Alla scadenza del 30/06/2002 verrà effettuata la prima regolazione del premio di polizza in base alle adesioni definitive risultanti alla Contraente a tale data e pertanto verrà definita la situazione reale degli iscritti.....
- Alla scadenza del 30/06/2002 verrà rimborsato il premio pagato e non goduto sulla polizza sostituita n. E02/14/523455 per quegli iscritti che in base alle risultanze comunicate dalla Contraente non sono più interessati alla copertura prestata dalla predetta polizza per le Società Individuali
- Alla scadenza del 31/12/2002 e limitatamente per l'annualità 2002, in base ai dati comunicatici dalla Contraente, per gli iscritti entrati in garanzia in data posteriore al 30/06/2002, il premio lordo, procapite, viene calcolato in ragione di Euro 13,00.= (comprensivo di imposte vigenti) pari al 50% del premio annuo.

Art. 25 – Frazionamento del premio

Il premio annuale della presente polizza è uno ed invisibile e dovuto per intero dalla Contraente all'inizio dell'anno assicurativo. Tuttavia la Società concede alla Contraente il frazionamento del premio in due rate semestrali anticipate, scadenti rispettivamente il 31/12 e il 30/06 di ogni anno.

Art. 26 - Limite per evento

Qualora un unico evento dannoso interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e quella di Responsabilità Civile verso Prestatari di Lavoro la Società non sarà tenuta a risarcire somme superiori a Euro 260.000.=.

Art. 27 - Cessazione dell'assicurazione

La copertura assicurativa cessa per l'Assicurato nei cui confronti siano state prese sanzioni disciplinari di sospensione, cancellazione e radiazione dal ruolo di Agente di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso) ai sensi della legge n.39/89, aggiunto dall'Art. 18 della legge 5 marzo 2001 n. 57e successive circolari esplicative e degli artt. 18-19 del Decreto Ministero Industria Commercio art.

n. 452/90 del 21/12/90. La copertura assicurativa riprenderà efficacia, a favore dell'Assicurato nei cui confronti sia stata presa sanzione disciplinare di sospensione, dal momento in cui tale provvedimento venga reiterato, fermo restando che la Società non è tenuta per i sinistri che traggono origine da atti o fatti compiuti nel periodo in cui era sospeso.

Art. 28 - Esclusiva

La Società si impegna a non praticare le medesime condizioni e relativi prezzi ai singoli Agenti Immobiliari non iscritti alla F.I.A.I.P.

Dichiara altresì di aver preso atto dell' "Informativa al Contraente" prevista dall'Art. 123 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e dell'informativa resa ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di aver consentito il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ'

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":

Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);

Art. 20 (Deferimento ad un collegio peritale delle controversie sulla utilità o sulla entità delle spese rimborsabili);

Art. 26 (Cessazione dell'Assicurazione).

L'ASSICURATO

Documento emesso a Milano in triplice copia, il 18/03/2002, e composto da 10 pagine.